



Convenzione, ai sensi del comma 3-ter, art. 14, legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e dell'art.18, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il finanziamento di un posto di professore associato, SSD \_\_\_\_\_, attuativa dell'accordo quadro, stipulato il 27 ottobre 2016, tra Università degli Studi di Padova e Regione del Veneto.

#### TRA

**Regione del Veneto**, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice fiscale n.80007580279, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta regionale dott. Luca Zaia, di seguito indicata come “Regione” o come “Ente finanziatore”

#### E

**Università degli Studi di Padova**, con sede legale in via VIII Febbraio 1848, n. 2 - 35122 Padova, codice fiscale 80006480281 - P. IVA 00742430283, legalmente rappresentata dalla Rettore Prof.ssa Daniela Mapelli, di seguito indicata come “Università” o “Ateneo”

#### considerato che

- a) l'accordo stipulato tra le parti, in data 27 ottobre 2016, ha per oggetto l'impegno da parte della Regione del Veneto a sostenere gli oneri finanziari per l'assunzione e il mantenimento nei ruoli universitari di personale alle dipendenze del Servizio Sanitario regionale che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario e che, in esito a procedimenti di selezione di competenza dell'Università, possa essere chiamato alle funzioni di docenza universitaria, a condizione che detto personale continui a prestare attività assistenziale nell'ambito del Servizio Sanitario regionale e concorra a garantire il “numero minimo di docenti di riferimento” previsto dall'ordinamento universitario per le professioni sanitarie;
- b) ai sensi di detto accordo, Regione e Università mediante apposita intesa dovevano individuare le specifiche esigenze in termini di fabbisogno di personale, unitamente ai settori scientifico-disciplinari per i quali attivare i procedimenti di chiamata;
- c) il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia unitamente al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, si sono avvalsi di una Commissione la quale ha effettuato la disamina e la valutazione comparativa dei carichi didattici e dei conseguenti bisogni di docenza delle diverse aree impegnate nell'espletamento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie (medica generale e specialistica, chirurgia generale e specialistica, materno infantile, sanità pubblica e servizi);
- d) conseguentemente, in data 29 maggio 2017, è stato stipulato l'atto di intesa tra i referenti indicati nell'accordo quadro per vigilare sulla piena e corretta applicazione del medesimo, ossia per l'Università, il Presidente della Scuola di Medicina, Prof. Mario Plebani e, per la Regione, il Direttore Generale per la Sanità e il Sociale, Dott. Domenico Mantoan;
- e) con tale atto le parti hanno inteso avviare la fase iniziale di un programma pluriennale, che potrà essere rivalutato in futuro, con la determinazione degli attuali fabbisogni di docenza e l'individuazione dei settori scientifico disciplinari interessati che sono risultati i seguenti:
  - MED/10 – Malattie dell'apparato respiratorio
  - MED/11 – Malattie dell'apparato cardiovascolare
  - MED/13 – Endocrinologia
  - MED/16 – Reumatologia
  - MED/18 - Chirurgia Generale
  - MED/20 - Chirurgia Pediatrica e Infantile
  - MED/24 - Urologia
  - MED/27 – Neurochirurgia
  - MED/31 - Otorinolaringoiatra
  - MED/32 - Audiologia
  - MED/43 - Medicina Legale
  - MED/44 - Medicina del Lavoro.



**premessato che**

- a) l'Università degli Studi di Padova, sulla base di proposte motivate dei dipartimenti interessati, può deliberare la chiamata di professori di prima e di seconda fascia previa verifica delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione triennale;
- b) l'articolo 18, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 consente che gli oneri derivanti dalla chiamata dei predetti professori possano essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati;
- c) il comma 3-ter, art. 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 stabilisce che la Regione, direttamente o per il tramite delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona, può assumere, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, oneri per la chiamata di professori ai sensi dell'art. 18, comma 1 della predetta legge n. 240 del 2010, limitatamente ai dipendenti delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona muniti di abilitazione all'insegnamento universitario;
- d) il Consiglio del Dipartimento di \_\_\_\_\_ ha attivato la procedura per la copertura di un posto di professore associato di seconda fascia nel settore concorsuale \_\_\_\_\_;
- e) il dott. \_\_\_\_\_, dipendente del Servizio Sanitario regionale presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, è risultato vincitore della predetta procedura concorsuale;
- f) il Consiglio di Amministrazione dell'Università in data \_\_\_\_\_ ha approvato la chiamata del vincitore al ruolo di professore associato di seconda fascia, il quale ha preso servizio presso il suddetto Dipartimento il \_\_\_\_\_;
- g) l'Università degli Studi di Padova con nota prot. n. \_\_\_\_\_ ha comunicato alla Regione del Veneto l'assunzione nei propri ruoli del dott. \_\_\_\_\_;
- h) il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova in data \_\_\_\_\_ ha approvato la presente convenzione;
- i) la Regione del Veneto, verificato che la suddetta assunzione rientra nell'applicazione dell'accordo quadro stipulato in data 27 ottobre 2016 nonché dell'accordo attuativo stipulato in data 29 maggio 2017, con DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato la presente convenzione;
- j) è possibile dare attuazione all'accordo quadro stipulato tra le parti sussistendo i presupposti per il finanziamento del posto da parte della Regione;
- k) gli obiettivi e le finalità dell'Ente finanziatore risultano convergenti con quelli dell'Università e sono rispettosi dei principi fondamentali dell'Ateneo che promuove ed organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e di scienza, con l'assoluto divieto per coloro che lavorano al suo interno di operare in conflitto di interessi con l'Ateneo stesso;
- l) l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTI**

- l'accordo quadro, stipulato tra le parti in data 27 ottobre 2016, volto a garantire la funzione di alta formazione propria dell'Università in una situazione di carenza di personale docente nei corsi di laurea per le professioni sanitarie, a salvaguardare l'offerta formativa, a conservarne la sostenibilità e la qualità, a favorire la didattica e la ricerca dei docenti universitari, mantenendo attivi gli insegnamenti a beneficio degli studenti che scelgono strutture universitarie del territorio veneto;
- la legge n. 240/2010, recante «norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
- il Regolamento dell'Università degli Studi di Padova per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia;



- lo Statuto della Regione del Veneto;
- la legge regionale n. 56 del 14 settembre 1994 s.m.i. recante "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" s.m.i.;
- la legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 recante il Piano Socio Sanitario regionale 2019-2023;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse**

1. Quanto in premessa specificato costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. La presente convenzione ha per oggetto – ai sensi dell’art. 4, comma 3-ter della L.R. n. 56/1994 e ai sensi dell’art. 18 comma 3 della Legge 240/2010 – il finanziamento da parte della Regione degli oneri sostenuti dall’Università per la chiamata del prof. \_\_\_\_\_, già dipendente del Servizio Sanitario regionale, risultato vincitore della procedura selettiva bandita dall’Università, al posto di professore associato di seconda fascia, presso il Dipartimento di \_\_\_\_\_ dell’Ateneo (di seguito Dipartimento), nel settore concorsuale \_\_\_\_\_.
2. La Regione si impegna a corrispondere all’Università il finanziamento necessario ad assicurare all’Ateneo la sostenibilità del costo quindicennale del professore assunto che continui a prestare attività assistenziale nell’ambito del Servizio Sanitario regionale e concorra a garantire il “numero minimo di docenti di riferimento” previsto dall’ordinamento universitario per i corsi di studio delle professioni sanitarie.

### **Art. 3 - Impegni della Regione del Veneto**

1. La Regione si obbliga a corrispondere all’Università la copertura degli oneri stipendiali. I maggiori oneri derivanti dagli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali nonché le voci fisse normativamente previste e stabilite sono corrisposti nella misura massima di un ulteriore 20% aggiuntivo dell’importo iniziale annuale di cui al successivo punto 2.
2. L’Ente finanziatore si impegna ad erogare il finanziamento onnicomprensivo massimo determinato dall’importo annuale di euro 79.302,30 moltiplicato per 15 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
3. L’importo annuale corrisponde al 70% del valore del punto organico ministeriale – pari attualmente ad euro 113.289,00 - che equivale al costo medio annuale di un professore di prima fascia ed è suscettibile di variazioni in relazione a quanto indicato dalla normativa in materia, fermo restando quanto previsto al precedente comma 1.
4. Qualora il professore associato dovesse essere successivamente chiamato dall’Università di Padova nel ruolo di professore ordinario, la Regione manterrà comunque il finanziamento oggetto della presente convenzione - alle medesime condizioni - impegnandosi a sostenere quindi unicamente il costo della sola posizione di professore associato mentre l’Ateneo sosterrà i residui costi ulteriori connessi alla posizione di professore ordinario.
5. Il trattamento aggiuntivo previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie viene corrisposto dall’Azienda sanitaria presso cui il docente è inserito in assistenza.

### **Art. 4 – Modalità di Finanziamento**

1. Il finanziamento onnicomprensivo è stimato complessivamente in euro 1.189.534,50 corrispondente all’importo di euro 79.302,30 moltiplicato per 15 annualità



2. La somma stimata effettiva dovuta a carico della Regione del Veneto è quella che decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo per quindici annualità, fermo restando l'impegno della Regione a valutare la prosecuzione del finanziamento per ulteriori annualità.
3. In ogni caso, al termine del rapporto tra docente e Università a seguito del collocamento in quiescenza, o di collocamento a riposo anticipato, o di risoluzione del rapporto per qualsiasi causa, qualora il finanziamento complessivamente versato dalla Regione fosse superiore al costo effettivamente sostenuto in relazione al periodo di servizio complessivamente effettuato dal docente, l'Università restituirà le eventuali somme residue che non debbano essere utilizzate per la copertura dei costi maturati fino alla data di cessazione del docente.
4. Al professore universitario assunto è riconosciuto il trattamento economico previsto dalla normativa vigente in materia.
5. La Regione eroga il finanziamento per il tramite di Azienda Zero.

#### **Art. 5 – Liquidazione del finanziamento**

1. Il versamento della quota di euro 79.302,30 sarà effettuato dalla Regione attraverso Azienda Zero con cadenza annuale. La prima quota verrà erogata entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo e i successivi versamenti verranno poi effettuati entro il mese di ottobre di ciascuna anno, previa rendicontazione da parte dell'Ateneo degli oneri sostenuti nell'esercizio precedente.
2. Sarà cura dell'Università comunicare alla Regione l'eventuale variazione dell'importo del valore del punto organico ministeriale, onde consentire il regolare pagamento della quota annuale.
3. L'accredito della somma sopra indicata avverrà mediante girofondo direttamente sul conto di tesoreria unica contabilità speciale n. 0037174 intestato all'Università degli Studi di Padova presso la Banca d'Italia.
4. Il trattamento economico aggiuntivo previsto al precedente articolo 3, comma 5, sarà erogato dall'Azienda sanitaria presso cui il docente è collocato in assistenza con le stesse modalità e termini stabiliti per il restante personale universitario in convenzione.
5. Nel caso in cui il docente venga collocato anticipatamente a riposo, o si risolva anticipatamente il rapporto per qualsiasi causa, ne sarà data tempestiva comunicazione alla Regione da parte dell'Ufficio Personale docente dell'Università al fine di consentire la regolare conclusione del pagamento dell'ultima rata dovuta.

#### **Articolo 6 – Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine**

1. In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini previsti delle predette somme (per l'intero o per le singole rate), così come nel caso di mancato o ritardato adempimento di ogni altra obbligazione pecuniaria, il presente accordo si risolve di diritto, fatta comunque salva la facoltà per l'Università di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di beneficiare invece della decadenza del termine prevista dall'articolo 1186 del codice civile. Verrà inoltre applicata in ogni caso la disciplina dettata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e dalle sue successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 7- Impegni dell'Università degli Studi di Padova**

1. L'Università provvederà entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello della stipula della presente convenzione, a consegnare alla Regione del Veneto una rendicontazione annuale di aggiornamento sull'andamento dell'attività di didattica e di ricerca, e sull'attività clinico-assistenziale, svolte dal professore dalla data della sottoscrizione della presente convenzione, e sulle eventuali pubblicazioni prodotte.



**Articolo 8 - Attività di monitoraggio della Regione del Veneto**

1. La Regione potrà svolgere attività di verifica sul corretto utilizzo del finanziamento, potendo richiedere all'Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi e della documentazione afferente all'impiego della docenza universitaria per la cui remunerazione essa si assume impegni finanziari.

**Articolo 9 - Conflitto o convergenza di interessi**

1. Le parti assicurano l'assenza di qualsivoglia conflitto o convergenza di interessi con i soggetti nei cui confronti potranno prodursi gli effetti della presente convenzione.

**Art. 10 – Risoluzione della convenzione**

1. La convenzione si risolve automaticamente qualora, successivamente all'assunzione, intervengano per qualsiasi causa la cessazione del servizio del professore o la sua cessazione dall'esercizio dell'attività assistenziale.
2. In tali casi rimane fermo l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondere all'Università tutte le somme necessarie alla copertura dei costi sostenuti a seguito dell'assunzione del professore e maturati fino alla data di cessazione del medesimo o alla data di cessazione dell'attività assistenziale.
3. L'Università provvederà a restituire le somme eventualmente già versate dall'Ente finanziatore e non impegnate, senza ulteriori obblighi.

**Articolo 11– Revoca del finanziamento**

1. Qualora venisse accertato, in esito a contraddittorio procedimentale con l'Università, che vi sia stato mancato o difforme utilizzo del finanziamento regionale rispetto a quanto approvato e stabilito nell'Accordo quadro o che sia mancato il rispetto delle finalità dell'Accordo stesso, sarà disposta la revoca del finanziamento con provvedimento della Giunta Regionale.

**Art. 12 - Impegni delle parti**

1. La Regione e l'Università si impegnano a concordare eventuali iniziative di comunicazione dei rispettivi interventi e risultati definendone modi, forme e tempi.

**Art. 13 - Durata**

1. Le parti concordano che il rapporto decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e termina alla conclusione di tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione medesima.

**Art. 14 - Registrazione - oneri**

1. Il presente atto è registrato solo in caso di uso a cura e spese della parte richiedente. L'Imposta di bollo e ogni altro onere sono a carico dell'Università degli Studi di Padova.

**Art. 15 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione della presente convenzione, che non venisse risolta amministrativamente fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.



**Art.16 – Privacy**

1. Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti ([www.unipd.it/privacy](http://www.unipd.it/privacy) e [www.regione.veneto.it/privacy.it](http://www.regione.veneto.it/privacy.it)).

\*\*\*

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti tramite firma digitale, è costituita da una premessa, sedici articoli, e consta complessivamente di sei pagine.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Regione del Veneto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
Dott. Luca Zaia

Università degli Studi di Padova  
La Rettrice  
Prof.ssa Daniela Mapelli

